



CRUI

Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane

P A R E R E

Occorre chiarire se trova applicazione l'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013 nei confronti della CRUI con onere di pubblicazione dei relativi dati da parte degli Atenei ad essa associati.

1. La trasparenza dopo la legge anticorruzione.

La trasparenza, così come indicato nel D. Lgs. n. 33/2013 emanato in virtù della legge anticorruzione (L. n. 190/2012), è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.¹

In tale prospettiva, le disposizioni del D. Lgs. n. 33/2013 individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione, quali strumenti anticorruzione.

A tal fine, l'art. 2, comma 2 del citato Decreto intende per pubblicazione "la pubblicazione, in conformità alle specifiche e alle regole tecniche di cui all'allegato A, nei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei documenti, delle informazioni e dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere ai siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione".

Ancor più in particolare, è stabilito che le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

2. I soggetti tenuti agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge delega (L. 190/2012) e dal d.lgs. n. 33 del 2013.

L'art. 1, comma 34, della legge delega n. 190 del 2012 stabilisce che *"Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea"*.

L'art. 11 del d.lgs. n. 33 del 2013 individua tra i destinatari della normativa sulla trasparenza:

¹ Patroni Griffi, *La trasparenza della Pubblica amministrazione tra accessibilità totale e riservatezza*, in www.federalismi.it n. 8/2013 del 17.4.2013; Garofoli, *Il contrasto alla corruzione. La l. 6 novembre 2012, n. 190, il decreto di trasparenza e le politiche necessarie*, in www.giustizia-amministrativa.it, del 30 marzo 2013; Mattarella, *La prevenzione della corruzione*, in *Giorn. dir. amm.*, 2013, 2, 123 ss.; Colapietro, Santarelli, voce *Accesso civico*, in *Enciclopedia italiana* Treccani.it.



CRUI

Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane

- le pubbliche amministrazioni, di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001;
- le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate, ai sensi dell'art. 2359 cod. civ. *"limitatamente alle attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea"* per quanto riguarda le disposizioni dei commi da 15 a 33;
- le autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, che tuttavia dovranno provvedere *"secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti"*, nel rispetto del loro status indipendente.

*

Questo lo scenario dei soggetti, che viene ad essere completato da una particolare disposizione contenuta nell'art. 22 del D. Lgs. n. 33 del 2013, recante *"Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato"*,² e che include nel novero degli **"enti di diritto privato in controllo pubblico"**:

- gli enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati da una pubblica amministrazione;
- le società partecipate;
- gli enti di diritto privato, comunque denominati, sottoposti al controllo dell'amministrazione; ponendo a loro carico una serie di obblighi di pubblicità volti a rendere conoscibili,

² Questo è il testo dell'articolo:

1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:

a) l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

b) l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;

c) l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;

d) una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.

2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo.

3. Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.

4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata.

5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.



CRUI

Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane

mediante la pubblicazione sul sito dell'amministrazione interessata, tutte le scelte organizzative da essa compiute relativamente alla cura degli interessi pubblici che le sono assegnati dalla legge.

La Tabella 1, allegata al D. Lgs. n. 33 del 2013, riprende la definizione contenuta nell'art. 22 e individua tra gli "Enti controllati", soggetti agli obblighi di trasparenza:

- a) gli enti pubblici vigilati,
- b) le società partecipate,
- c) gli enti di diritto privato controllati.

In particolare, alla luce del citato disposto contenuto nell'art. 11 del D. Lgs. n. 33/2013 (che individua - lo si ripete - tra i destinatari di detta normativa: le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. n. 165/2001; le società partecipate dalle amministrazioni e le società da esse controllate, limitatamente all'attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale e dell'Unione europea; le autorità indipendenti che provvedono ad attuare le norme del codice della trasparenza secondo i rispettivi ordinamenti, nel rispetto del loro status di indipendenza), appare di tutta evidenza che con la disciplina contenente obblighi informativi al pubblico, prevista principalmente per le autorità amministrative, viene a trovare applicazione - **mediante le pubblicazioni dei dati di competenza da parte di ciascuna delle amministrazioni che compongono tali enti** - anche per due categorie di soggetti di diritto privato, in qualche modo collegati funzionalmente con la pubblica amministrazione, denominati dalla norma stessa "enti di diritto privato in controllo pubblico". Si tratta di:

a) le società e gli altri enti di diritto privato «che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni»;

b) «gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi».

In entrambe i casi le regole di trasparenza valgono «limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea»; in altre parole, riguardano esclusivamente quelle attività in cui è preminente la connotazione pubblicistica, giacché solo in queste ultime i dati pubblicati sono utili nel favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali o sull'utilizzo delle risorse pubbliche, e rispondono a una richiesta di conoscenza dei portatori di interesse.

In altra ipotesi, viceversa, l'applicazione della normativa in tema di trasparenza non è integrale per le società pubbliche. Alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, in caso di partecipazione non maggioritaria, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell'Unione europea, si applicano (non il D. Lgs. n. 33/2013, ma) le disposizioni in materia di trasparenza di cui all'art. 1, commi da 15 a 33, della legge anticorruzione (L. n. 190/2012; il contenuto di tale disposizione, a dire il vero, è già ricompreso nella previsione del



CRUI

Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane

vigente art. 1, comma 34, della L. n. 190/2012, che ne estende l'applicazione a tutte le società, anche in caso di partecipazione maggioritaria delle amministrazioni pubbliche).

I menzionati obblighi informativi di trasparenza sono volti a favorire un controllo generalizzato sugli atti espletati, funzionale ad ottenere dati e notizie relative alla sfera pubblicistica della società, a differenza del diritto di accesso ai documenti, che ha una preminente funzione partecipativa, consentendo la parità delle armi, nonché di supporto a una compiuta dialettica procedimentale.

Dunque, perché vi siano i presupposti per applicare l'obbligo di pubblicare in modo trasparente, sul sito internet, le informazioni relative alla società ovvero di replicare alle richieste di accesso civico, assimilando l'attività in genere societaria a quella di una amministrazione pubblica, è necessario che la compagine sociale sia un "ente di diritto privato in controllo pubblico". Ciò avviene, come detto: (i) quando la società sia sottoposta a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. da parte di pubbliche amministrazioni e contestualmente eserciti funzioni amministrative, produca beni e servizi per l'autorità pubblica, gestisca servizi pubblici; o (ii) quando nella società, pur in assenza di una partecipazione della pubblica amministrazione, quest'ultima abbia poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi (riguardo ai requisiti sul collegamento tra società, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 marzo 2014, n. 1020).

Una precisazione è ancora da formulare.

La fattispecie prevista dall'art. 11 del D. Lgs. n. 33/2013 riprende letteralmente la disciplina del D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190", essendo entrambi decreti delegati in attuazione della legge anticorruzione.

Nel D.Lgs. n. 39/2013, all'art. 1, si definiscono "enti di diritto privato in controllo pubblico", «le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi». In pratica, si tratta della stessa identica perimetrazione operata dall'art. 11 del D.Lgs. n. 33/2013.

Stando alla formulazione letterale della norma, allora, si ricaverebbe l'esistenza del "controllo pubblico" dalla presenza di "poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi". Ne discende che, affinché vi sia controllo, tali poteri di nomina non possono che riguardare organi decisionali della società, ovvero organi preposti ad esercitare poteri gestionali. Inoltre, l'art. 1, lettere i) e j), del D.Lgs. n. 39/2013, indica quali incarichi rilevanti quelli relativi a «competenze di amministrazione e gestione». La lettera l) del medesimo articolo, a sua volta, precisa che per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico» debbano intendersi «gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell'ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico»; il Collegio sindacale non ha né compiti gestionali, né è assimilabile ad un organo di indirizzo della società.



CRUI

Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane

Sempre il D. Lgs. n. 39/2013 distingue gli "enti di diritto privato in controllo pubblico" da una diversa categoria, quella degli "enti di diritto privati regolati o finanziati". Questi ultimi sono: «le società e gli altri enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, nei confronti dei quali l'amministrazione che conferisce l'incarico: 1) svolga funzioni di regolazione dell'attività principale che comportino, anche attraverso il rilascio di autorizzazioni o concessioni, l'esercizio continuativo di poteri di vigilanza, di controllo o di certificazione; 2) abbia una partecipazione minoritaria nel capitale; 3) finanzia le attività attraverso rapporti convenzionali, quali contratti pubblici, contratti di servizio pubblico e di concessione di beni pubblici».

In altri termini, in conclusione, per un ente di diritto privato in controllo pubblico occorre il rispetto di due condizioni ai fini dell'applicazione dell'obbligo di pubblicazioni delle informazioni rilevanti. In primo luogo, l'attività societaria interessata dalla trasparenza deve essere di pubblico interesse. In secondo luogo, tale attività deve essere disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea. Le due condizioni non sono alternative, bensì è necessario che concorrano entrambe. In altre parole, affinché vi sia un'attività di interesse pubblico e non segmenti di gestione imprenditoriale, deve risultare prevalente, all'esito di un giudizio di bilanciamento degli interessi cui l'attività è preordinata, l'interesse pubblico rispetto a quello squisitamente economico imprenditoriale (Cons. Stato, sez. IV, 9 maggio 2011, n. 2753).

Si può dire, alla luce di quanto fin qui esaminato, che la filosofia sottesa alla prevenzione della corruzione detta una regola ermeneutica: più l'operatore è privato e impiega capitali privati, meno dovrà sottostare agli obblighi di trasparenza rispetto alla propria attività d'impresa, con il corollario di un affrancamento, durante la vita societaria, rispetto al controllo che è intrinseco all'attuazione delle misure di prevenzione contro la corruzione.

3. Nozione di "controllo" ai sensi della normativa sulla trasparenza (art. 22 del D.Lgs. n. 33/13).

L'art. 22 del Decreto n. 33 è volto a dare pubblicità, da parte di ciascuna delle amministrazioni, sul complesso degli enti, pubblici e privati, che siano nel suo controllo (così la Delibera ANAC n. 144 del 07 ottobre 2014).

La **Circolare del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione n. 1 del 14 febbraio 2014** ha chiarito che per individuare la portata della nozione di "attività di pubblico interesse" può farsi riferimento anche alla definizione di "enti di diritto privato in controllo pubblico", pressochè coeva e rispondente alle stesse finalità, contenuta nel D. Lgs. n. 39 del 2013, che fa riferimento a "le società e gli altri enti di diritto privato, comunque denominati, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'articolo 2359 c.c. da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi" (art. 1, comma 2, lett. c). Questa definizione contiene una serie di indicatori di sostanziale pubblicità delle attività svolte dagli enti, anche se la forma giuridica di tali enti è di diritto privato. Così come le norme sulla inconfiribilità e incompatibilità sono volte a superare l'elemento formale della natura giuridica dell'ente a favore



CRUI

Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane

della natura sostanziale delle attività svolte, lo stesso vale per la trasparenza: se gli enti di diritto privato svolgono attività del tipo esemplificato, corrispondenti alle attività di pubblico interesse, ad esse (e per quella parte dell'organizzazione che le coinvolge) si devono applicare le regole sulla trasparenza.

A supporto di tale interpretazione - specifica ancora la su menzionata Circolare n. 1/2014 - vi è il dato normativo sistematico, che permette di integrare l'elenco contenuto nell'art. 11 del D. Lgs. n. 33 del 2013 con il riferimento ad altre definizioni normative:

- l'art. 1, comma 34, della legge n. 190 del 2012, nell'elencare i soggetti ai quali si applicano le regole generali di trasparenza ("la trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili") fissate nei precedenti commi da 15 a 33, ricomprende oltre alle amministrazioni pubbliche elencate nel D. Lgs. 165/2001 (in particolare, all'art. 1, comma 2) ed alle società partecipate e le loro controllate (limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea) anche l'ulteriore e generale categoria degli "enti pubblici nazionali", definizione che non si ritrova nella norma delegata dell'art. 1 del D. Lgs. 33/2013.;
- l'art. 1, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 39 del 2013 contiene, come detto, una definizione di "enti di diritto privato in controllo pubblico" più completa di quella contenuta nell'art. 11 del D. Lgs. n. 33 del 2013, perché ricomprende le società partecipate (in controllo pubblico) e nello stesso tempo adotta un criterio sostanziale e di contenuto, allorché indica le attività di cura di interessi pubblici;
- l'art. 22, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 33 del 2013 contiene infine una definizione di "enti di diritto privato in controllo pubblico", secondo la quale sono "gli enti di diritto privato" sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi. In sede di interpretazione dell'art. 11 deve, allora, essere individuata una più precisa nozione di "controllo" (delle amministrazioni sugli enti privati e delle società sulle loro controllate).

A questo fine una lettura integrata delle disposizioni dell'art. 11 e dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33 del 2013 può condurre a considerare - come ha fatto la Circolare ministeriale in esame - come "controllati": a) in primo luogo, gli enti di diritto privato e non le sole società partecipate, in tal modo estendendo, coerentemente con le finalità indicate dalla legge, l'ambito di applicazione degli obblighi di pubblicità anche a soggetti di diritto privato non aventi la forma della società (quali, ad esempio, fondazioni e associazioni); b) in secondo luogo, gli enti che siano, da un lato, sottoposti al controllo azionario, di cui all'art. 2359 c.c., e, dall'altro, siano "costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi", secondo la definizione dell'art. 22.

4. La CRUI e l'art. 22 del D. Lgs. n. 33/2013.

Occorre esaminare la questione su un duplice profilo:



Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane

- a) Come è noto, la CRUI è un'associazione non riconosciuta, ai sensi degli artt. 36 e seguenti cod. civ., i cui soci - distinti in ordinari e aggregati (art. 3 Statuto) - sono le Università statali e non statali riconosciute, nonché gli Istituti di istruzione universitaria statali e non statali riconosciuti; ai fini e per gli adempimenti associativi le istituzioni universitarie associate nella CRUI sono rappresentate dai rispettivi Rettori o dalle figure responsabili equivalenti. La Conferenza, infatti, opera mediante diversi organi, fra i quali l'Assemblea generale e la Giunta rappresentano gli organi direttivi. La CRUI, che non ha scopi di lucro, persegue una serie di finalità, indicate nell'art. 2 del relativo Statuto;³
- b) circa la sua natura giuridica, due possibili piani di lettura, ordinati secondo la prospettiva dell'*agere* da parte della CRUI, così come di tutte le altre associazioni private composte da enti pubblici; più precisamente, si ritiene di dover distinguere un'ottica tutta incentrata nell'organizzazione - per così dire - *statica* dell'associazione, e una visuale rivolta alla sua attività negoziale, quindi *dinamica*. Lungo questo incrocio di assi, si assiste ad un'incidentalità di diverse discipline, quella civilistica e quella pubblicistica, così come già individuato e voluto dall'Unione Europea. In altri termini, rimane certo che gli aspetti formali legati all'assetto statico-organizzativo della CRUI sono regolati dal diritto comune (quindi, ad esempio, per il personale non trova applicazione il D. Lgs. n. 165/2001, recante la disciplina del pubblico impiego), d'altro canto, tutto ciò che spinge la CRUI ad un'attività esterna dovrà essere regolato dalle norme di diritto amministrativo.

*

Alla luce dei due punti ora posti e considerato tutto quanto precede, soprattutto la circolare ministeriale del 2014, appare razionale considerare la CRUI, ai soli fini della normativa sulla trasparenza e nelle finalità proprie dell'anticorruzione, come *species* della categoria degli "enti di diritto privato in controllo pubblico", nel senso:

- che è ente di diritto privato,
- costituito da pubbliche amministrazioni,
- nel quale ente sono alle associate riconosciuti, anche in assenza evidente di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici e dei componenti degli organi (convivono nella CRUI entrambe le caratteristiche che la normativa in esame considera ai fini della configurabilità anche disgiunte).

³ in particolare, sono suoi scopi: rappresentare e valorizzare il sistema delle autonomie universitarie in ogni sede nazionale e internazionale, svolgendo attività di coordinamento, di indirizzo, di tutela e di promozione degli Atenei italiani; elaborare e presentare al Governo, al Parlamento e alle altre Istituzioni competenti i pareri eventualmente richiesti ed avanzare proposte e osservazioni in materia di alta formazione e di ricerca, nonché su ogni altro argomento di interesse e competenza delle università; promuovere e sostenere ogni iniziativa utile al potenziamento dell'insegnamento superiore e della ricerca e ad elevare la funzionalità, la qualità e il prestigio, anche internazionale, del sistema universitario italiano. La CRUI, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, ha facoltà di incrementare le proprie capacità operative mediante specifiche iniziative, ivi compresa la partecipazione in enti, organismi e società, nonché la sottoscrizione di accordi e convenzioni. La partecipazione ad enti, organismi e società è consentita all'unica condizione che esse perseguano finalità affini e compatibili con gli scopi sociali della CRUI.



CRUI

Conferenza dei Rettori
delle Università Italiane

Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto della CRUI, tutti gli associati, ordinari e aggregati, provvedono al finanziamento della CRUI versando il contributo associativo stabilito annualmente dall'Assemblea generale, e il fondo comune dell'Associazione è costituito, ai sensi dell'art. 37 del Codice civile: - dai contributi degli associati; - dai beni dell'Associazione, acquisiti utilizzando il fondo comune, ovvero in seguito a donazioni o finanziamenti; - da eventuali fondi di riserva derivanti da eccedenze di bilancio. All'attività dell'Associazione si provvede mediante utilizzo: - delle quote associative annuali; - dei redditi dei beni patrimoniali; - delle erogazioni e dei contributi di persone fisiche, enti pubblici e privati, imprese e associazioni.

Questo significa che i dati che la CRUI (al di là del normale rapporto di chiarezza con i propri associati, che comunque compongono l'Assemblea generale) è tenuta a comunicare agli associati Atenei affinché questi possano ottemperare agli obblighi di pubblicità anticorruzione, consiste in ciò che da essi non è conosciuto (e quindi principalmente il bilancio e altri dati di contabilità rispondenti alle finalità di legge), essendo tutti gli altri dati richiesti dall'art. 22 del Decreto 33/13 (es. contributi e nominativi degli organi che le rappresentano in seno alla CRUI) già in possesso delle singole Università in quanto soci della CRUI. Fra tali dati già conosciuti dagli Atenei vi sono anche quelli indicati nel comma 3 dell'art. 22 del D. Lgs. n. 33/13, è cioè i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15 dello stesso Decreto 33/13 (l'art. 14, infatti, riguarda, come organi di indirizzo politico, il Rettore, il Consiglio di Amministrazione e il Senato Accademico).⁴

Il Responsabile del Settore Legale della CRUI

Prof. Vittorio Capuzza

Roma, 24 giugno 2015
Prot. 1424-15/rg

⁴ Così espressamente la Delibera ANAC n. 144 del 7/10/2014: "Si è considerato, poi, il caso delle università statali. Nelle Università non appare dubbio che i tre organi di governo, previsti e disciplinati dalla legge dello Stato e dai rispettivi Statuti, cioè il Rettore, il Consiglio di amministrazione e il Senato Accademico, debbano essere qualificati come organi di indirizzo politico. Si tratta di organi eletti dalle rispettive comunità accademiche, che esprimono un notevole grado di "politicità", assimilabile a quello espresso dagli organi di indirizzo politico negli enti territoriali, anche se le università sono enti ad autonomia funzionale costituzionalmente garantita proprio perché non sono enti a derivazione politica. Non vi sono dubbi, comunque, che essi esprimano l'indirizzo generale dell'ente, attraverso atti di regolazione, indirizzo e controllo, spesso molto penetranti e limitativi della discrezionalità degli organi di amministrazione e gestione (la dirigenza delle amministrazioni centrali, i direttori delle strutture didattiche e di ricerca). La questione è del tutto chiara per gli organi che la legge n. 240 del 2010 ha posto al centro del processo di definizione degli indirizzi politico-amministrativi degli atenei, il Rettore e il Consiglio di amministrazione.

Il Senato accademico, nonostante la riduzione del suo ruolo nel processo decisionale operata dalla ricordata legge di riforma del 2010, mantiene alcuni importanti competenze, quali quella statutaria e regolamentare e, sia pure in via prevalentemente consultiva, anche su decisioni strategiche dell'università. In via generale, dunque, i componenti del Senato accademico rientrano tra i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 14. Sono fatti salvi i casi, espressamente previsti nei singoli statuti delle università, nei quali il Senato perde ogni carattere di organo di indirizzo per svolgere un mero ruolo consultivo su atti di competenza del Rettore e del Consiglio di amministrazione. In questi casi l'amministrazione, con un proprio atto motivato sulla base di norme dello Statuto vigente, esenta i componenti del Senato accademico dagli obblighi dell'art. 14, dandone evidenza sul sito istituzionale nella sottosezione apposita della sezione «Amministrazione trasparente».

Quanto invece alle università non statali legalmente riconosciute esse sono tenute al rispetto delle disposizioni previste dal decreto n. 33 e quindi ad applicare gli obblighi di trasparenza per gli organi di indirizzo politico. Tali organi, con le rispettive competenze, sono però individuati dai singoli statuti".